



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

**Regolamento per l'applicazione della
Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/5/2014, modificato
con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 23/4/2015

Indice

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Istituzione del tributo	3
Art. 3 – Natura del tributo.....	3
Art. 4 – Presupposto impositivo.....	3
Art. 5 – Base imponibile	4
Art. 6 – Obbligazione tributaria.....	5
Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento	5
Art. 8 – Soggetto attivo.....	6
Art. 9 – Soggetti passivi	6
Art. 10 – Occupanti utenze domestiche	7
Art. 11 – Categorie utenze non domestiche.....	8
Art. 12 – Esclusioni	9
Art. 12-bis – Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali	10
Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni	11
Art. 14 – Piano Finanziario	14
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	15
Art. 16 – Tributo provinciale	16
Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo	16
Art. 18 – Dichiarazione.....	17
Art. 19 – Attestazione	17
Art. 20 – Accertamento	18
Art. 21 – Norme transitorie e finali.....	18

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Albissola Marina, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 – Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente..

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete (elettricità, acqua, gas, ecc.) ovvero il rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti di atti

assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività o il rilascio da parte del titolare dell'attività di dichiarazioni a pubbliche autorità determinano la presunzione, salvo prova contraria, dell'occupazione o conduzione del locale o dell'area e della conseguente idoneità alla produzione di rifiuti.

2-bis. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI, deve fornire idonea dimostrazione, attraverso l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili o mediante la produzione di adeguata documentazione, della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai commi precedenti e della data del suo verificarsi. L'esclusione decorre da tale data ovvero, qualora il soggetto passivo non fornisca idonea dimostrazione della stessa il Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla data di presentazione della dichiarazione.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Base imponibile

1 La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui all'articolo 4.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo per la produzione di rifiuti non assimilabili (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 10%.

Art. 6 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile di cui all'articolo 4.
2. L'obbligazione tributaria termina il primo giorno del mese successivo a quello in cui è cessato il presupposto imponibile di cui all'articolo 4.

Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune di Albissola Marina (sulla scorta dei dati forniti anche dai soggetti che svolgono il servizio stesso).
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Albissola Marina sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4 .

2. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità.

Per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti potranno essere considerate le risultanze anagrafiche dell'abitazione di residenza soltanto qualora il contribuente presenti apposita autocertificazione nella quale dichiara che l'alloggio non viene locato e non viene utilizzato in modo continuativo nel corso dell'anno impegnandosi a comunicare al comune di Albissola Marina eventuali variazioni.

Per gli alloggi a disposizione di soggetti non residenti potranno essere considerate le risultanze anagrafiche del Comune di residenza soltanto qualora il contribuente presenti all'ufficio tributi una autocertificazione anagrafica riferita alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione impegnandosi a comunicare al comune di Albissola Marina eventuali variazioni.

I documenti di cui al presente comma vanno trasmessi all'ufficio tributi del Comune di Albissola Marina entro il 31 gennaio dell'anno di imposta, per poter beneficiare della riduzione del numero degli occupanti nello stesso anno. Per l'anno 2016 il termine del 31 gennaio è prorogato al 30 settembre 2016.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

4-bis. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi simili pertinenti ad abitazioni si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica. Si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere.

6. I locali di cui al precedente comma 5 condotti da persone fisiche ma non pertinenti ad abitazione scontano soltanto la tariffa variabile in ragione della loro superficie.

Art 11 – Categorie utenze non domestiche

1. Con riferimento alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:

Codice	Categoria
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri</i>
2	<i>Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>
3	<i>Distributori carburanti, impianti sportivi</i>
4	<i>Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)</i>
5	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>
6	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
7	<i>Supermercati e ipermercati di generi misti</i>
8	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
9	<i>Discoteche, night club</i>
10	<i>Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>
11	<i>Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito</i>
12	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli</i>
13	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista</i>
14	<i>Ospedali, case di cura e riposo</i>
15	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i>
16	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>
17	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio</i>
18	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>
19	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>
20	<i>Stabilimenti balneari</i>

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 12 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:

a) i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti ad esempio i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

b) i locali le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;

c) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

d) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base a norme vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante autocertificazione documentata dai relativi formulari rifiuti, registri di carico e scarico, contratti di smaltimento;

e) le unità immobiliari non utilizzate, chiuse o prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

f) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione rientranti nella fattispecie di cui alle lettere b),

c), d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001 purché tale circostanza sia confermata da idoneo atto abilitativo

all'esecuzione dei lavori presentato all'Ufficio Tecnico del Comune, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile; per godere dell'esclusione temporanea il contribuente oltre alla documentazione comprovante le condizioni dei locali, dovrà produrre comunicazione di temporanea dimora presso altra utenza, indicando l'immobile presso il quale alloggerà insieme al proprio nucleo familiare.

Ai fini della verifica delle circostanze sopra elencate, il contribuente, all'atto di consegna dell'apposita documentazione dovrà consentire l'accesso al personale comunale, con preavviso di almeno 7 giorni, ai locali ed aree per cui richiede l'esclusione.

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

3. Sono esclusi dalla tassazione per confusione tra soggetto attivo e passivo gli stabili, e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 12-bis – Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:

1) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;

2) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali;

3) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.

2. Anche nel caso di riconoscimento dell'esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse (quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte del contribuente.

3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge (ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti).

4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura

percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 3%.

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 400 metri lineari.

4. E' prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$\mathbf{Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)}$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo

Q_{tot} (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente massimo di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.

La riduzione calcolata in base alla formula esposta non può essere applicata per una quota superiore al 50% della parte variabile della tariffa.

I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi la richiesta di riduzione attestante la documentazione comprovante le quantità di rifiuti speciali assimilati avviati a recupero, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione.

5. Il tributo è ridotto:

a) del 30 per cento in caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

a-bis) di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso;

b) del 30 per cento in caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) del 5 per cento in caso di abitazioni con unico occupante residente nel territorio di Albissola Marina;

d) del 30 per cento in caso di fabbricati rurali ad uso abitativo.

6. La TARI non è dovuta per le seguenti fattispecie:

a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali (per confusione tra soggetto attivo e passivo);

b) i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, oratorio);

c) le abitazioni e relative pertinenze occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio- economiche, le quali devono essere attestate dal settore servizi sociali;

d) i locali utilizzati dalla Casa di Riposo di proprietà comunale.

7. La TARI è ridotta del 50% per le aree esterne delle attività commerciali assoggettate regolarmente al canone per l'occupazione del suolo pubblico permanente.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 6 e 7 trovano copertura mediante apposita autorizzazione di spesa assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

9. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal primo giorno del mese successivo e vengono meno a decorrere dal primo giorno del mese successivo, con riferimento alla data di presentazione della richiesta. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 60 per cento della tariffa.

Art. 14 – Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dall'Ufficio Tributi e da quello Tecnico.

2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia in costi comuni o generali, di natura collettiva, e costi variabili, proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.

3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta ai soggetti di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta di questi ultimi.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il tributo denominato TARI giornaliera, da applicare in base al numero dei giorni di occupazione concessi rispetto all'anno solare. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo riferito alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
3. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo giornaliero riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 4-bis. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della COSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione dell'apposito modulo.
- 4-ter. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 4-quater. Si considerano produttive di rifiuti ai fini del tributo disciplinato dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 16 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.
3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. La TARI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Albissola Marina
5. Il versamento del tributo è effettuato in 3 rate, scadenti nei mesi di luglio, settembre e novembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

Art. 18 – Dichiarazione

1. Per quanto concerne la dichiarazione della TARI occorre fare riferimento al Regolamento IUC del Comune di Albissola Marina.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 2, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. La dichiarazione deve essere consegnata agli uffici comunali a mano, a mezzo posta, a mezzo fax o mediante Posta Elettronica Certificata e si intende consegnata dal giorno in cui il suo contenuto è conoscibile dagli uffici stessi.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.

Art. 19 – Attestazione

1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dall'art. 13, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.
2. L'attestazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione si verifica. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini

previsti dall'articolo 13 comma 9. Potranno essere accolte attestazioni tardive solo se accompagnate da idonea documentazione che certifichi l'insorgenza del beneficio.

3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 20 – Accertamento

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Albissola Marina

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 21 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.